

INCONTRO COMMERCIALISTI AVVOCATI FONDAZIONE FULVIO CROCE

quinto incontro – 26 maggio 2025

Premessa

1. Le immobilizzazioni immateriali

Alcuni casi pratici:

- operazione di scissione parziale;
- illegittima capitalizzazione di spese di ricerca e sviluppo;
- immobilizzazioni in corso;
- avviamento;
- disavanzo di fusione;

2. Operazioni distrattive: spese non detraibili; crediti diversi; consulenze; altri crediti

Premessa

L'esame critico dei bilanci d'esercizio deve prevedere:

- raffronto tra una serie storica di bilanci d'esercizio (5 anni) al fine di individuare le voci influenzate da possibili artifici contabili, atteso che dall'esame delle variazioni delle poste possono emergere andamenti anomali;
- verifica della correttezza delle poste di bilancio mediante disamina delle modalità di iscrizione dei dati soggetti a valutazione al fine di riscontrare se siano o meno iscritti in aderenza ai principi di redazione del bilancio ed ai principi contabili;
- individuazione di specifici comportamenti illeciti che sottendono condotte distrattive;
- determinazione delle rettifiche da operare e loro iscrizione al fine di cogliere il momento in cui la società ha eventualmente perso il capitale sociale (ex artt. 2447 e 2482 ter c.c.) e che può essere stato rinviato, mediante l'adozione delle c.d. politiche di bilancio illecite, che rappresentano una distorsione della reale situazione aziendale e che hanno l'effetto di oscurare una situazione di disequilibrio patrimoniale e/o di vera e propria insolvenza.

L'accertamento del momento in cui si sono manifestati i presupposti di cui agli artt. 2447 c.c. (per le spa) e 2482 ter c.c. (per le s.r.l.) rileva in sede civile in relazione agli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività laddove, rinviando il momento di emersione della perdita del capitale sociale, l'effetto è quello di far dilatare il danno patrimoniale.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le **immobilizzazioni immateriali** sono iscritte nella voce BI dell'[articolo 2424 cod. civ.](#)

Le **condizioni** per l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono disciplinate **dall'OIC 24** e variano a seconda della tipologia di immobilizzazione immateriale, che sono così suddivisibili:

- beni immateriali,
- avviamento,
- oneri pluriennali,
- immobilizzazioni immateriali in corso,
- acconti.

I **beni immateriali in senso stretto** devono essere **identificabili**; a tal fine essi devono poter essere separati o scorporati, venduti, trasferiti, dati in licenza o in affitto ovvero scambiati, oppure possono derivare da diritti contrattuali o da altri diritti legali. Ne sono un esempio:

- i diritti di brevetto industriale,
- i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno,
- le concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

L'**avviamento** consiste nella capacità dell'azienda di produrre utili attraverso la combinazione di specifici fattori che, sebbene acquisiti a titolo oneroso, si è già verificato non hanno un valore autonomo; allo stesso modo l'avviamento può essere rappresentato dall'incremento di valore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in forza di una loro efficiente capacità organizzativa.

L'avviamento può essere generato internamente o può essere acquisito a titolo oneroso nell'ambito di acquisto di un'azienda o di un suo ramo.

Se un'impresa acquisisce un ramo d'azienda e paga un prezzo maggiore della somma algebrica dei suoi elementi patrimoniali, la differenza può essere iscritta nella voce avviamento ove tale maggior valore non sia ascrivibile ad uno specifico bene.

L'iscrizione dell'avviamento ricorre anche in ipotesi di fusione di imprese precedentemente acquisite e di operazioni di conferimento.

Gli **oneri pluriennali** sono costi sostenuti dall'azienda che **non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio**, ossia in quello in cui sono sostenuti.

Le loro caratteristiche sono difficilmente determinabili e sono ad esempio:

- i costi di impianto e di ampliamento,
- i costi di sviluppo,
- altri costi con caratteristica di onere.

In merito a tali oneri, la cui identificazione è più difficile, la capitalizzazione potrà verificarsi solo quando si siano verificate le seguenti **condizioni** indicate nell'OIC 24:

- reale sostenimento,
- carattere straordinario,
- congruenza,
- rapporto causa-effetto tra i costi in questione e beneficio atteso,
- utilità pluriennale risultante da un piano economico della società.

Le immobilizzazioni in corso, secondo l'OIC 24, par. 14, sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi ecc.) e riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di sviluppo)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SCISSIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Dott. Alberto Abbate

Operazione di scissione parziale

L'attivo della società A, prima dell'operazione di scissione parziale, presentava la seguente composizione:

Ramo d'azienda rappresentato dalla gestione alberghiera: tale ramo d'azienda risultava contabilmente iscritto in una pluralità di voci di bilancio: “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali”, “altri beni”, per un valore di complessivi € 8.573.653 (riferito al 31/10/2016), “rimanenze” per un valore complessivo di € 297.347 (riferito al 31/10/2016).

Immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della società A al 31/10/2016 per complessivi € 4.906.585, declinate nelle diverse sotto voci di cui si compone tale voce (costi di impianto ed ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità ed altre immobilizzazioni immateriali) e riferite anch'esse alla gestione alberghiera.

Partecipazione del 25% al capitale sociale di società B che, a sua volta, deteneva rilevanti partecipazioni in innumerevoli società operanti nel settore alberghiero di lusso e della ristorazione e alle quali prestava consulenza e assistenza in materia di marketing, amministrativa e contabile. La partecipazione risultava iscritta nel bilancio della società A al 31/12/2016 nella voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” sotto voce “Partecipazioni in imprese collegate” per € 6.700.000 (questa partecipazione non risultava iscritta nel bilancio della società A chiuso al 31/10/2015). Si segnala inoltre che all'attivo risultava iscritto un credito verso la precitata società, collegata B, di € 4.380.834 indicato, nel bilancio della società A chiuso al 31/10/2016. Anche tale partita non risultava iscritta al 31/10/2015.

In sintesi, i principali attivi della società in esame erano il ramo d'azienda relativo alla gestione alberghiera, le immobilizzazioni immateriali riferite alla gestione alberghiera, la partecipazione del 25% in società collegata B oltre al relativo credito nei confronti della menzionata società collegata.

La società A, con assemblea straordinaria tenutasi in data 20/11/2016, a rogito Notaio , delibera:
la scissione parziale della società A mediante attribuzione del ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione alberghiera ad una società di nuova costituzione che denominiamo società C;
l'approvazione del progetto di scissione parziale contenente le attività e le passività che costituivano il ramo d'azienda oggetto di scissione; dando atto che i soci all'unanimità avevano esonerato l'organo amministrativo dalla redazione dei documenti (relazione illustrativa e situazione patrimoniale di scissione) previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 2506 ter c.c.;

l'approvazione dello statuto della società beneficiaria C;
l'affidamento della gestione della società beneficiaria C a tempo indeterminato ad un Consiglio di Amministrazione;

la riduzione, con decorrenza dalla data di effetto della scissione parziale, del capitale sociale della società A da € 85.000 ad € 42.500 suddiviso tra gli attuali soci in quote proporzionali alle partecipazioni detenute nella società scissa.

Nel progetto di scissione parziale *ex art.* 2506 bis c.c., allegato alla precitata delibera assembleare, veniva riportato quanto segue:

“ (...) Si propone di scorporare dalla società A il ramo aziendale costituito dalla gestione dell'albergo nonché di tutte le attività materiali e del software inerenti la gestione dell'albergo, di tutti i contratti di locazione finanziaria in essere, dei rapporti con gli istituti di credito, i clienti e i fornitori, nonché della quota di partecipazione al capitale sociale della società collegata B di proprietà della società A e in generale di tutte le attività e passività correlate, come nel seguito specificatamente indicate. Si specifica che le restanti attività e passività resteranno di spettanza esclusiva della società A.” (...)

Motivazione della scissione

L'operazione della scissione parziale della società A a favore di una società di nuova costituzione è finalizzata ad enucleare in una nuova società la gestione dell'albergo – attività attualmente svolta dalla società A.

Ai sensi dell'art. 2503 c.c. così come richiamato dall'art. 2506 ter c.c. il termine per l'opposizione dei creditori è di sessanta giorni decorrenti dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere delle assemblee dei soci delle società partecipanti alla scissione.

9) Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento alla società beneficiaria C.

(...)

In particolare si precisa che fanno parte del ramo d'azienda che verrà trasferito le seguenti attività e passività per gli importi risultanti dalla contabilità sociale:

- tra le attività:

- i brevetti; i marchi; il software;
- tutte le immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi, biancheria, mobilio e macchine da ufficio);
- la partecipazione di nominali euro 25.000 al capitale sociale di complessivi euro 100.000 della società collegata B;
- tutti i titoli obbligazionari e quote di fondi comuni d'investimento;
- le polizze di assicurazione;
- contratti derivati;
- i crediti verso clienti;
- i crediti verso la società collegata B e verso le società ad essa collegate o da essa controllate;
- i valori a cauzione;
- gli anticipi a fornitori;
- i rapporti di c/c bancario (sia attivi sia passivi);
- le disponibilità liquide;
- i ratei e risconti attinenti le poste attive e passive trasferite;
- i contratti di leasing;

tra le passività:

- i fondi per rischi e oneri;
- il fondo trattamento di fine rapporto;
- i debiti verso le banche per scoperto di c/c, anticipazioni, sconto fatture, mutui e finanziamenti in genere;
- i debiti verso i fornitori, sia per fatture già ricevute sia per fatture da pervenire;
- i debiti verso la clientela per caparre ricevute;
- debiti verso cedenti quote partecipative;
- i debiti verso il personale per stipendi e ferie.

Non vengono trasferiti alla beneficiaria ma rimangono di appartenenza alla società scindenda le seguenti attività e passività:

attività:

- tutte le immobilizzazioni immateriali ad eccezione del software e dei brevetti e dei marchi;
- crediti verso l'erario per IVA e per acconti d'imposta versati (irap, ires);

passività:

- debiti verso l'erario (per ritenute da versare, iva, irap, irpeg, ires), oltre ad eventuali relativi interessi e sanzioni;
- debiti verso enti previdenziali (INPS, INAIL, e ogni altro istituto di previdenza sociale), oltre ed eventuali relativi interessi e sanzioni.

E' rilevante per la valutazione dell'operazione di scissione parziale, riportare quanto si legge nella relazione sulla gestione al bilancio della società A chiuso al 31/03/2017, nel frattempo posta in liquidazione, approvato dall'assemblea dei quotisti in data 27 Settembre 2017: *“(...) Nel corso dell'esercizio si è data attuazione alla scissione proporzionale della società con la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata che ha assunto la denominazione di società C e la gestione del complesso alberghiero. Con effetto dal mese di luglio del 2017 la società è stata posta in liquidazione ed attualmente sono iniziate le prime operazioni propedeutiche alla chiusura della liquidazione.”*.

Non disponendosi di una situazione patrimoniale di scissione per le modalità con le quali questa operazione straordinaria ha avuto esecuzione, è stato esaminato il bilancio della società A in liquidazione al 31/03/2017 al fine di individuare le attività e le passività rimaste nel patrimonio della società scissa dopo l'operazione di scissione parziale:

Attivo	Parziale	Totale	Passivo	Totale
Costi impianto ed ampliamento	3.668.151			
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	55.912			
Altre immobilizzazioni immateriali	1.723.169			
Immobilizzazioni immateriali		5.447.232	Debiti tributari	3.297.293
Crediti tributari		68.109	Debiti previdenziali	2.112.220
Crediti verso altri		1.355	Debiti verso altri	47.500
Totale attivo		5.516.696	Totale debiti	5.457.013
			Capitale sociale	42.500
			Riserva sovrapprezzo	332.383
			Riserva legale	22.000
			Riserva straordinaria	523.430
			Riserva c/copertura perdite	13.556
			Perdita d'esercizio	-874.186
			Patrimonio netto contabile	59.683
			Totale passivo	5.516.696

Dall'esame della nota integrativa sempre al bilancio della società A al 31/03/2017 emerge altresì il patrimonio netto trasferito a favore della società C che può essere così rappresentato:

Società C	
	Importo
Capitale sociale	42.500
Riserva da soprapprezzo	592.617
Riserva straordinaria	933.567
Totale patrimonio netto trasferito	1.568.684

Dalla lettura del documento di bilancio della società A al 31/10/2016 si era rilevata la natura e la composizione degli attivi immateriali rimasti nella società scissa:

- costi di impianto ed ampliamento: *“i costi di impianto ed ampliamento accolgono, essenzialmente, i costi sostenuti nei passati esercizi per mettere a punto l'albergo gestito dalla società”*;
- costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: *“la voce in commento accoglie i costi di pubblicità inerenti all'apertura dell'albergo”*;
- altre immobilizzazioni immateriali: *“Le altre immobilizzazioni immateriali costituite, principalmente, da spese di manutenzione straordinaria relative ai motoscafi detenuti in forza di contratto di locazione finanziaria (...), costi relativi a consulenze tecniche e professionali per la realizzazione dell'organizzazione alberghiera, e a costi di manutenzione aventi utilità pluriennale effettuati sull'immobile detenuto in locazione”*.

Merita a questo punto soffermare l'attenzione sulle principali finalità di un'operazione di scissione, quali individuate dalla dottrina:

- suddivisione dell'originaria compagine sociale;
- realizzazione di parte del patrimonio dell'impresa;
- riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'impresa.

Avuto riguardo all'ultima finalità enunciata, l'operazione di scissione può astrattamente prevedere che vi sia una società che prosegue l'attività (denominata *good company*) ed un'altra società che, non potendo più conseguire l'oggetto sociale per essere stata privata degli attivi di riferimento, viene posta in liquidazione (denominata *bad company*).

Però la menzionata finalità deve emergere nel progetto di scissione parziale e i soci devono dotare la società, destinata a non proseguire l'attività, le risorse necessarie per permetterle di gestire la fase liquidatoria.

Nella specie, quello che emerge dal progetto è una ripartizione proporzionale tra i soci del capitale sociale della società scissa A e della società beneficiaria C nonché una ripartizione paritetica del capitale sociale della scindenda a cui non corrisponde una ripartizione paritetica del patrimonio netto. Dal bilancio della società A al 31/03/2017, si ha che il patrimonio netto trasferito dalla società A alla società C di € 1.568.684 è pari al 63% del patrimonio netto della scindenda, mentre quello rimasto nella società A di € 933.872 è pari al 37%. Tali percentuali non tengono conto della perdita maturata nel periodo successivo al 31/10/2016 e pari al 31/03/2017 ad € 874.189. La menzionata perdita è stata interamente attribuita e coperta dalla società scissa A, che, conseguentemente, si è vista ridurre il proprio patrimonio netto contabile da € 933.872 ad € 59.683.

Le ragioni economiche ed organizzative dell'operazione di scissione parziale che si sta esaminando, sono state genericamente indicate solo per la società beneficiaria C, mentre nulla è stato detto avuto riguardo alla società scissa A. In particolare, per le attività che erano destinate a rimanere nella società scissa A, il progetto di scissione parziale non ha fornito indicazioni in ordine alla composizione e alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, esigenza resa ancor più pressante per il fatto che i soci avevano all'unanimità prestato il consenso all'esonero dalla predisposizione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa.

Infatti, le immobilizzazioni immateriali sono state citate nel progetto di scissione parziale solo in termini di attivi non trasferiti alla società beneficiaria senza fornire alcuna indicazione sul loro valore.

Le immobilizzazioni immateriali che risultavano iscritte all'attivo della società scissa A esprimevano costi capitalizzati relativi all'azienda alberghiera che è stata trasferita alla società beneficiaria con l'operazione di scissione.

Ne consegue che per la loro natura e composizione, di cui si è già dato conto, tali attivi non erano né immaterialità cedibili autonomamente e, quindi, in grado di consentire un autonomo realizzo né potevano concorrere alla formazione di ricavi futuri, atteso l'intervenuto trasferimento alla società C del compendio aziendale di riferimento.

In sintesi, nella società scissa A, a fronte di passività certe si contrapponevano in equilibrio contabile ma non in equilibrio economico per lo più attività immateriali non realizzabili.

Se, da un lato, la società beneficiaria risultava aver ricevuto l'azienda alberghiera e la partecipazione di minoranza in società collegata B, dall'altro lato, la società scissa A, in considerazione degli attivi rimasti, presentava, ove fossero stati correttamente valutati gli attivi in funzione del loro presumibile valore di recupero, un deficit netto patrimoniale.

Stante la mancata rappresentazione del valore reale (negativo) del patrimonio netto rimasto nella società scissa, l'opposizione dei creditori (prevista dall'art. 2503 c.c.) era, comunque, quantomeno ostacolata se non impedita.

E che l'intendimento dell'organo amministrativo e della società scissa fosse quello di non proseguire l'attività d'impresa lo si desume dalla lettura della relazione al bilancio della società A chiuso al 31/03/2017 che, per l'appunto, informava della messa in liquidazione della società in data 5 Luglio 2017 ovvero cinque mesi dopo l'atto di scissione.

I soci che avevano condiviso l'operazione di scissione parziale avrebbero dovuto, in tale contesto, sostenere finanziariamente la società scissa A e ciò per rendere effettivo e non solo nominale il patrimonio netto della società A.

Non aver assunto iniziative a sostegno della società scissa A, tali da riportare in equilibrio il suo patrimonio e tali da permetterle di far fronte ai debiti rimasti, ha reso il progetto di scissione non veritiero in quanto il patrimonio netto della società scissa veniva indicato in termini positivi anziché in termini negativi.

L'organo amministrativo che ha proposto e i soci che hanno approvato l'operazione di scissione parziale hanno arrecato un danno ai creditori della società scissa A.

La quantificazione del danno derivante ai creditori dall'operazione di scissione parziale e sua imputazione.

La quantificazione del danno muove dall'ammontare dei debiti rimasti nella società scissa A pari a complessivi € 5.409.513, quali riportati nel bilancio della società A chiuso al 31/03/2017 alle voci “debiti tributari” e “debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale”: infatti, gli incrementi delle precitate sotto voci relativi al periodo successivo al 31/10/2016 si riferiscono ad ulteriori inadempimenti relativi alla gestione alberghiera e rimasti contabilizzati nella società scissa A.

Dato atto che il patrimonio netto trasferito alla società beneficiaria C era pari ad € 1.568.684, i creditori privilegiati rimasti nella società scissa A hanno subito un depauperamento dalla menzionata operazione di complessivi € 3.840.829 così determinato:

	Importo	Descrizione
Debiti privilegiati	5.409.513	La situazione patrimoniale della società A al 31/10/2016, per composizione ed ammontare delle poste attive e passive, è tale che i debiti tributari e previdenziali avrebbero potuto trovare, in considerazione della loro natura privilegiata, integrale soddisfacimento ove l'operazione di scissione parziale non fosse stata posta in essere
Patrimonio netto trasferito	- 1.568.684	Il patrimonio trasferito viene dedotto in quanto la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c. avrebbe, comunque, consentito ai creditori della società scissa A di soddisfarsi su di esso
	3.840.829	

Il summenzionato danno va imputato sia all'organo amministrativo, che ha proposto l'operazione di scissione parziale sia ai quotisti della società A che l'hanno deliberato in funzione della loro responsabilità prevista dall'art. 2476, VII comma, c.c..

Illegittima capitalizzazione di spese di ricerca e sviluppo (€ 281.038).

Il contesto può essere quello di un curatore che contesta all'organo amministrativo ed all'organo di controllo della società A di non aver offerto né nella nota integrativa né nella relazione del collegio sindacale indicazioni sulla loro capitalizzazione e ciò in violazione degli artt. 2426 n.5 c.c. e 2427 n. 3 c.c. in allora vigenti ed in particolare sul mancato rispetto delle condizioni fissate dal P.C. n. 24.

La sotto voce in esame è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale per un valore, al netto dell'ammortamento in conto, di € 281.038 (€ 421.599 – € 140.561).

Il conto risulta annotato in data 31/12/2010 con una registrazione di € 421.599 avente quale causale “rilevazione costi da capitalizzare”. Il conto “fondo ammortamento costi ricerca e sviluppo” rettificativo del menzionato conto risulta annotato con l'iscrizione della quota di ammortamento dell'esercizio per € 140.561.

Non risulta agli atti documentazione amministrativa che permetta di cogliere la natura delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate.

Nella nota integrativa il commento alla voce “immobilizzazioni immateriali” non indica in alcun modo le spese di ricerca e sviluppo.

L’esame della precitata registrazione non consente l’individuazione delle spese capitalizzate, essendo stata effettuata “in monte”; né vi sono agli atti scritture ausiliarie che permettano di cogliere i criteri e le modalità di capitalizzazione.

Le indicazioni che sono state offerte in ordine alla tipologia delle spese capitalizzate non sono riscontrabili nella documentazione agli atti.

La motivazione può solo essere quella di alleggerire il conto economico così da influire positivamente sul risultato d’esercizio.

Immobilizzazioni in corso

L'iscrizione di costi nella voce immobilizzazioni in corso può consentire di ritardare il processo di ammortamento e ciò assume rilevanza tanto maggiore è il valore di tale voce.

La situazione diventa patologica se a fronte dell'entrata in funzione di uno specifico bene non si proceda alla sua riallocazione tra le immobilizzazioni materiali e, quindi, non sia avviato il processo di ammortamento al fine di non far gravare sul conto economico le relative quote di ammortamento con ciò migliorando il risultato d'esercizio.

Avviamento

In presenza dell'iscrizione dell'avviamento occorre effettuare annualmente l'esame della sua recuperabilità verificando in modo rigoroso che gli elementi che ne avevano permesso l'iscrizione siano ancora presenti alla data di redazione dei bilanci relativi agli esercizi successivi. Trattandosi di valutazioni comunque prospettiche, la recuperabilità deve trovare supporto in budget e, più in generale in piani industriali, approvati dall'organo amministrativo, che devono essere realistici soprattutto nelle assunzioni poste a base dei piani.

Ricorrono, viceversa, situazioni nelle quali la menzionata verifica si limita al riporto in nota integrativa di frasi di stile e ridondanti senza il necessario corredo documentale e senza la conseguente verifica.

Disavanzo di fusione.

Le immobilizzazioni finanziarie.

Nella tabella successiva si riporta l'andamento del valore di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie, sotto voce "partecipazioni".

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1.011.107					
	290.000	290.000	306.000	87.000	87.000	87.000
	1.586.250	71.750	117.250	117.250	117.250	117.250
PARTECIPAZIONE SOCIETA' CONTROLLATE	2.887.357	361.750	423.250	204.250	204.250	204.250
	17.806	17.806	3.374	0	0	0
	66.658	66.658	66.658	66.658	66.658	66.658
	26.945				0	0
	51.000	91.000	91.000	0	0	0
	2.151				0	0
	875.735	4.585.435	4.585.435	0	0	0
PARTECIPAZIONE SOCIETA' COLLEGATE	1.040.295	4.760.899	4.746.467	66.658	66.658	66.658
	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.903	1.903	2.617	2.617	2.617	2.617
PARTECIPAZIONE ALTRE SOCIETA'	42.403	42.403	43.117	43.117	43.117	43.117
TOTALE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	3.970.055	5.165.052	5.212.834	314.025	314.025	314.025

Più in dettaglio, è possibile riferire quanto segue.

Nel corso del 2009 la società **A** deteneva in tre società controllate partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale e in sei società collegate quote di minoranza. Le partecipazioni più rilevanti erano quelle in società **B** e in società **C** (società controllate) ed in società **D** (società collegata), che rappresentavano oltre l'87% del valore di iscrizione delle partecipazioni (Euro 3,473 milioni sul totale di Euro 3,970 milioni).

Nel corso del 2010 la società **A**:

- ha **incorporato** (mediante operazione di fusione) la società controllata **B**. Tale operazione ha generato un disavanzo di fusione [differenza tra il (maggior) valore di iscrizione della partecipazione in società B ed il corrispondente valore del patrimonio netto alla data di effettuazione dell'operazione di fusione] di Euro 727.115, iscritto, come avviamento, tra le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2010 ed ammortizzato in 5 anni;
- ha aumentato la partecipazione detenuta nella società **D** del 35% (passando dal 15% al 50% del capitale sociale) a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società **B**, che deteneva una partecipazione del 35% del capitale sociale della società **D**. Il valore di iscrizione della precitata partecipazione è passato da Euro 875.735 ad Euro 4.585.435, e quindi con un incremento di Euro 3.709.700, per l'appunto, riferibile per Euro 3.508.500 al valore di iscrizione della partecipazione in esame rinveniente dall'operazione di fusione della società B nella società A e per Euro 201.200 alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della società **D**.

Nel corso del 2011 la società **A**:

▪ha aumentato la partecipazione al capitale sociale della società **C** dal 73% al 79,50% mediante sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

Nel corso del 2012 la società **A**:

▪ha **ceduto** l'intera partecipazione del 50% del capitale sociale della società **D** alla società **G** al prezzo di Euro **1,7 milioni**. Per effetto della cessione è emersa una minusvalenza di Euro 2.885.434,64 (Euro 4.585.435 – Euro 1.700.000) che non è stata contabilizzata a conto economico in quanto avrebbe per pari importo influenzato il risultato d'esercizio, ma è stata stornata ed iscritta all'attivo dello stato patrimoniale nella voce "risconti attivi".

Tuttavia, gli esiti di tale cessione in termini di minusvalenza erano già presenti nel contratto preliminare di vendita della partecipazione sottoscritto nel mese di novembre 2011; ne consegue che nel bilancio della società **A** chiuso al 31/12/2011 si sarebbe dovuto iscrivere la partecipazione al valore di presumibile realizzo corrispondente al prezzo di cessione convenuto con **G**, il che avrebbe fatto emergere la precitata minusvalenza nel bilancio chiuso al 31/12/2011.

E', inoltre, opportuno approfondire il tema del trattamento contabile del disavanzo da fusione alla luce delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei Principi Contabili di riferimento.

L'art. 2504-bis c.c. consente di iscrivere nel bilancio della società incorporante il disavanzo da annullamento ad incremento del valore contabile dei singoli elementi dell'attivo patrimoniale e, per la differenza, ad avviamento.

Tuttavia, è bene precisare che tale modalità di contabilizzazione del disavanzo presuppone che lo stesso rappresenti effettivamente dei plusvalori insiti nei beni della società incorporata ove a questi beni sia imputato ovvero che vi sia un effettivo avviamento sempre in capo alla società incorporata ove in tale voce il disavanzo sia iscritto.

In merito alla questione dell’allocazione del disavanzo, va inoltre ricordato che:

- l’imputazione ad incremento del valore degli elementi dell’attivo dello stato patrimoniale della società fusa o incorporata (immobili, beni strumentali, ecc.) deve rispettare i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426 c.c., nel senso che il valore corrente del bene deve essere coerente con l’iscrizione del bene a “valori di funzionamento”, che costituisce il limite in termini di valore economicamente recuperabile in normali condizioni di funzionamento dell’impresa;
- la parte di disavanzo che, normalmente residua dopo aver incrementato il valore dei beni, è sottoposto ai criteri di ammortamento ed ai vincoli imposti dall’art. 2426 c.c..

Si possono quindi verificare situazioni nelle quali il disavanzo da annullamento a seguito della fusione non possa essere iscritto per la mancanza dei presupposti, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui al citato art. 2504-bis, co. 4, c.c..

Se il costo sostenuto per la partecipazione eccede l'entità del patrimonio netto dell'incorporata e non è riconducibile a plusvalori latenti riferiti ai beni della società incorporata né ad avviamento non si può applicare l'art. 2504 bis c.c. ed il disavanzo deve essere imputato a conto economico.

In concreto la recuperabilità dell'avviamento deve trovare adeguato supporto in budget ed in piani industriali che devono essere ragionevoli e realistici.

Nel caso di specie, ove il disavanzo fosse stato imputato a conto economico, il patrimonio netto contabile della società sarebbe stato interamente eroso fin dal 2010.

Operazioni distrattive

1. Spese non detraibili (anno 2012).

Sono intervenuti prelievi privi di giustificazione economica nel corso del 2012 che anzichè essere annotati, dapprima, indicando il soggetto nei confronti del quale la società aveva un debito e, di poi, provvedendo al relativo pagamento sono stati annotati direttamente nel sotto conto di costo “spese varie non detraibili” per complessivi € 167.865 che, a titolo esemplificativo, possono essere indicati come segue:

Data	Importo	Modalità di prelievo	Note
29/03/2012	4.000,00	Contanti	Cassa alimentata con prelievo per contanti in data 28/03/2012 di € 4.000,00 dal c/c n. 7777 acceso presso San Paolo IMI Filiale di Torino
22/05/2012	2.065,83	a.b. n. 216 tratto sul c/c n. 77777 acceso presso San Paolo IMI Filiale di Torino	
4/06/2012	7.500,00	Contanti	Cassa alimentata con prelievo per contanti in data 4/06/2012 di € 7.500,00 dal c/c n. 88888 acceso presso Banca Popolare di Novara Filiale di Novara
26/07/2012	10.000,00	a.b. n. 237 tratto sul c/c n. 77777 acceso presso San Paolo IMI, Filiale di Torino	
31/07/2012	20.000,00	a.b. n. 240 tratto sul c/c n. 77777 acceso presso San Paolo IMI Filiale di Torino	

2. Crediti diversi per € 118.703,00.

In data 1/07/2012 è intervenuta la seguente scritturazione:

cassa sospesa	a	Banca	118.186,56
---------------	---	-------	------------

con causale “crediti verso soci” relativo ad un prelievo effettuato mediante l’addebito dell’assegno bancario n. 230 negoziato sul conto corrente e che in considerazione della causale esprime un pagamento intervenuto a favore dei soci.

In data 31/12/2012 è intervenuta la seguente scritturazione:

crediti diversi	a	cassa sospesa	118.186,56
-----------------	---	---------------	------------

scritturazione che ha avuto quale finalità quella di azzerare la sotto voce “cassa sospesa” che avrebbe potuto far dubitare della reale consistenza di tale posta.

Nel corso del 2013, per la precisione al 31/12/2013, il saldo del sotto conto “crediti diversi” per complessivi € 118.186,56 è stato stornato con iscrizione nelle sopravvenienze passive per € 118.186,56.

Da quanto esposto, non emerge alcuna giustificazione economica al prelievo di € 118.186,56 dalle casse sociali.

3. Consulenze € 168.000,00.

L'esame delle scritture contabili della società A ha permesso di individuare il conto “fornitori terzi” sotto conto “ALFA s.r.l.”, che viene movimentato in data 30/09/2014 per iscrivere un debito di € 168.000,00 relativo alla fattura n. 2 del 30/09/2014 emessa da ALFA s.r.l. nei confronti della società A con causale “consulenza tecnica prestata per il progetto PRUSST – CALIDONE nel periodo 01/04/14 – 30/09/2014”. Ove si esaminino le commesse in corso, si rileva che il progetto di cui alla summenzionata fattura non risultava in alcuna commessa della società A.

La ALFA s.r.l. ha capitale sociale pari a € 12.000,00, per oggetto l'attività di lavorazione, stampaggio e assemblaggio di particolari in lamiera di automobili, autoveicoli e motoveicoli in genere nonché la lavorazione di materie plastiche e stampi inerenti la lavorazione ed è amministrata da nominativo che è dipendente della società A.

La compagine sociale risulta essere:

Persona fisica, amministratore di A	90%
Altra persona fisica dipendente di A	10%

Il debito verso “ALFA s.r.l.” viene pagato, e quindi estinto, mediante una pluralità prelievi di cui a titolo esemplificativo si riporta quanto segue.

Data	Importo	Modalità di pagamento
01/10/2014	12.000,00	Prelievo a mezzo a.b. n. 707 tratto sul conto corrente n. 77777 acceso presso il San Paolo IMI Filiale di Torino (TO)
01/10/2014	12.000,00	Prelievo a mezzo a.b. n. 890 tratto sul conto corrente n. 88888 acceso presso la Banca Popolare di Novara Filiale di Novara
01/10/2014	12.000,00	Prelievo a mezzo a.b. n. 934 tratto sul conto corrente n. 22222 acceso presso la Banca Carige Filiale di Moncalieri

I summenzionati prelievi sono privi di rapporto causale sottostante.

4. Altri crediti € 50.000,00.

Dall'esame delle scritture contabili di A emerge che in data 29/06/2014 è stata disposta la somma di € 50.000,00 a favore di società terza che denominiamo BETA s.r.l. con addebito del conto corrente n. 99999 acceso presso Unicredit s.p.a. Filiale di Torino.

Tale disposizione di bonifico viene contabilizzata nel conto "Altri crediti", sotto conto "BETA/finanziamento" in data 29/06/2014 e viene interamente svalutata nella voce di conto economico "sopravvenienze passive" al 31/12/2004. La concessione di tale finanziamento non pare avere alcuna giustificazione economica e non rientra neanche nell'oggetto sociale della società concedente il finanziamento essendo la società beneficiaria soggetto terzo

La considerazione proponibile, dopo aver esaminato i tre ultimi esempi, è che se l'operazione non viene approfondita, esaminando la documentazione di supporto e, quindi, per due delle tre operazioni tratteggiate, la documentazione bancaria e per la terza la fattura con esplicitazione di una commessa non ricompresa tra quelle in corso della società che effettua il pagamento possono passare inosservate, risultando contabilizzate nelle voci di conto economico «sopravvenienze passive» ovvero in «consulenze».

Le menzionate voci ove esprimano importi rilevanti e anomali rispetto alle altre voci del conto economico è sempre bene esaminarle in modo analitico individuando le partite contabili che le compongono.